DISCIPLINA DELLA ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ESTERE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1998, N. 22

In caso di trasgressione alle disposizionni della presente legge l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Versione in vigore dal 23 luglio 1929, non più in vigore dal 4 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della esposizione delle bandiere estere
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1085
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-esposizione-delle-bandiere-estere/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it